



Comune di VAPRIO D'ADDA

Città Metropolitana di Milano



Regolamento

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 13.10.2016

**Regolamento per l'istituzione di forme di previdenza
complementare per il personale della Polizia Locale
del Comune di VAPRIO D'ADDA**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale a tempo indeterminato non amministrativi. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa a seguito degli accordi sindacali conclusi.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al Settore Polizia Locale del Comune di Vaprio d'Adda, a tempo indeterminato non amministrativi.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208, e, pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa.

2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.

3. Gli strumenti previdenziali sono selezionati e sottoscritti a cura dell'Ufficio preposto alla stipulazione dei contratti assicurativi nelle forme di legge.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute e determinate annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada). Tale quota deve corrispondere ad un importo non inferiore ad Euro 1.500,00 annui onnicomprensivi per ogni dipendente avente diritto.

2. L'Ente provvede d'ufficio ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).

3. L'Ufficio Affari Generali provvederà ad impegnare e liquidare entro e non oltre i termini di polizza sottoscritti le risorse disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, ed a curare la gestione delle relative convenzioni.

Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:
 - Capitale garantito,
 - Rendimento minimo annuo garantito.
2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.
3. L'Ente può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di operatore della Polizia Locale il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:
 - Proseguire la partecipazione al fondo su base personale,
 - Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale,
 - Riscattare la propria posizione individuale.
2. L'obbligo contributivo dell'ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.
3. L'obbligo dell'ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.
4. Qualora il rapporto di lavoro cessasse prima del pagamento della seconda annualità del premio da parte del contraente (Comune di vaprio d'Adda) il beneficiario (dipendente) è tenuto alla restituzione all'Ente della prima annualità da questi versata qualora non intendesse proseguire la partecipazione al fondo su base personale.

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.
2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

Art.8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO

1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Locale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

TITOLO II DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

Art.9 – ISTITUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/O1/2004, con il presente Titolo è regolata l'attività del Comitato di Gestione per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada).

Art. 10 – COMPOSIZIONE

1. In considerazione della separata sezione di contrattazione di cui al richiamato CCNL, derivante da norme speciali, la Legge Quadro 65/86 ed il Nuovo Codice della Strada, e per le connesse specifiche finalità cui si rivolge la norma contrattuale, il Comitato di Gestione di cui all'art. 9 si compone come segue:

Per la parte di rappresentanza sindacale:

a) un componente designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del CCNL e presente nel Comune di Vaprio d'Adda.

Per la parte pubblica:

- a) da un rappresentante dell'Ente, designato dal Sindaco;
- b) dal Responsabile del Settore Polizia Locale;
- c) da un Agente della Polizia Locale.

Art. 11 – FUNZIONAMENTO E DURATA

1. L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
2. La sede del Comitato è individuata nel Comando di Polizia Locale. Nel caso di indisponibilità, l'Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa.
3. Il Comitato dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, ovvero quando occorra, su invito del Presidente, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il comitato, fra i quali il Presidente.
6. Di ogni seduta del Comitato sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura del segretario.
7. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle adunanze e sottoscritti dai componenti del Comitato presenti.
8. Il consigliere che dissenta ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

Art. 12 - FINALITÀ ED INIZIATIVE

1. Nell'ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare:

- Svolgere attività di supporto tecnico preliminare per la predisposizione degli atti di bando e capitolato se necessari, per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all'art. 3
- Svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi.

Art. 13 – COLLABORAZIONI

1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, il Comitato di gestione può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi agli interessi per cui il Comitato opera.

2. I soggetti che collaborano con il Comitato di gestione, purché operanti senza scopo di lucro e, comunque, di rivalsa economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa sono individuati a cura del Comitato stesso tra gli operatori di P.L., tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra le Associazioni del volontariato, o tra soggetti ed istituti privati che operano con fini filantropici.

Art. 14 - ADEMPIMENTI

1. Il Comitato di gestione è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo. Tale relazione è presentata alla Giunta Comunale, per la sua formale approvazione. La delibera è esposta presso la sede del Settore Polizia Locale.

2. La partecipazione ai lavori del Comitato di gestione non dà diritto a compensi economici.

3. Le sedute del Comitato sono aperte agli operatori di P.L., nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Art. 15 – NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

4. La spesa derivante dal presente Regolamento dovrà soggiacere alla normativa specifica in materia di contenimento della spesa di personale.

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione.